

CONTRIBUTI E TRASPARENZA

Introduzione

Il D.Lgs. 33/2013 comporta un rilevante cambiamento in termini di pubblicità su contributi, incarichi e appalti che vedono come soggetto interessato l'Ente.

Dal 20 aprile p.v. questo Decreto soppianderà quanto precedentemente normato con l'art. 18 del dl 83/2012.

Nel nuovo decreto assistiamo a una netta distinzione, e differenziazione di trattamento, tra contributi, incarichi di collaborazione e appalti.

Contributi

Si fa qui riferimento, agli articoli 26 e 27, alle procedure attraverso le quali le p.a. attribuiscono “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.

In riferimento ai contributi di importo superiore ai 1.000,00 euro si procederà quindi alla pubblicazione dei dati elencati dall'art. 27 comma 1 avendo cura di aggiungere i provvedimenti di assegnazione.

Appalti

All'interno del nuovo Decreto nulla di specifico viene più detto in merito agli appalti.

Con l'art. 37 si effettua un rinvio specifico al D.Lgs. 193/2006 e a quanto iscritto nell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 (la legge “anticorruzione”).

Incarichi di collaborazione

In merito agli incarichi di collaborazione si sottolinea come uno degli elementi fondamentali oggetto di pubblicazione sia la “ragione dell'incarico”. In merito all'elencazione degli elementi da pubblicare richiamiamo poi l'art. 15, commi 2 e 3, e l'art. 27, comma 1.

Vediamo quindi come diventi obbligatorio editare:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico,
- il curriculum vitae,
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali,
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato,
- la durata dell'attività di consulenza,
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione,
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo,
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario,
- il link al progetto selezionato.

Diventa importante seguire pedestramente il dettato normativo dal momento in cui in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente, o responsabile, che l'ha disposto, sanzionabile con un'ammenda pari alla somma corrisposta.

Efficacia

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 26 comma 3 con lo scopo di sottolineare come la pubblicazione degli atti si configuri ora come "condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Diviene quindi fondamentale pubblicare il provvedimento di assegnazione, sia che si tratti di delibera che di determina.

